

## **Riassunzione, in genere**

Atto di riassunzione - Notificazione alla parte personalmente - Nullità - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23086 del 11/08/2025 (Rv. 676263 - 01) La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.